

Oggetto: Determinazioni in merito alla procedura per l'affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (toner) - CIG ZBC24E67D9.

Esclusione di Bergamotoner di Manighetti Omar.

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici ", come corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 50/2017;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il sopra citato D.Lgs. n. 50/2016;

visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e la ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa;

visto il D.L. 28 settembre 2018, n.109 convertito con modificazioni in Legge 16 Novembre 2018, n.130;

visti il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007"), il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007") ed il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

considerato che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vicedirettore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R 25 febbraio 20109, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza pro tempore dell'Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell'ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0011992 del 18/07/2018 con il quale sono state previste disposizioni in ordine alle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

viste la Richiesta di acquisto Prot. n. 0015053 del 11/09/2018, con allegate la Segnalazione di fabbisogno e relativa scheda tecnica, e la Determina a contrarre Prot. n. 0015155 del 12/09/2018, in merito all'acquisizione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa negoziazione ("trattativa diretta") sul MePA, del servizio di raccolta, carico, trasporto e trattamento di Rifiuti Speciali non pericolosi, quali i toner esausti sostituiti dalle stampanti in uso nelle proprie sedi ANSF di Firenze, Via Alamanni, civici 2 e 4, e di Roma, Via

Giolitti n. 42, nei confronti di Bergamotoner di Manighetti Omar, con sede in via Cesare Battisti, 28 - 24030 Brembate di Sopra, nell'ambito del Bando per l'abilitazione ai "Servizi", area merceologica "Rifiuti", categoria merceologica "Servizi di gestione dei Rifiuti Speciali", sottocategoria "Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi", secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del citato D.lgs. n. 50/2016; per periodo di 48 mesi - CIG ZBC24E67D9- per l'importo massimo stimato pari ad Euro 1.128,00= (millecentoventotto/00), oltre IVA;

considerato che con gli atti di cui sopra di cui sopra sono state indicate le specifiche e le motivazioni a supporto della necessità di procedere all'acquisizione in oggetto;

considerato altresì, che con la Determina Prot. n. 0015155 del 12/09/2018 l'Ing. Giulio Margarita è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'acquisizione in oggetto, con le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente e con le specifiche di cui all'atto di nomina ed in particolare: curare la redazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'acquisizione in oggetto e lo svolgimento della procedura di affidamento e, comunque, ogni attività di competenza necessaria per la definizione della procedura nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017;

vista le note del Responsabile del Procedimento Prot. n. 017313 del 16/10/2018 e Prot. n. 21920 del 21/12/2018, dalle quali, a seguito della conclusione dei lavori svolti per l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica pervenuta dall'operatore economico interpellato, sono emerse le seguenti risultanze:

- a) in data 14/09/2018 si è proceduto ad avviare la procedura tramite richiesta d'offerta in Trattativa Diretta MePA n. 611982, per l'affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (toner), ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs n. 50/2016, pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ed indirizzata all'operatore economico Bergamotoner di Manighetti Omar, il quale è stato invitato a presentare la propria migliore offerta rispetto all'importo posto a base d'asta pari a ad € 1.128,00 (oltre IVA nella misura di legge), con termine finale alle ore 18:00 il giorno 24/09/2018;
- b) entro lo scadere del termine finale, e con esattezza nella data del 21 settembre 2018, l'operatore Bergamotoner di Manighetti Omar ha proceduto a inviare sulla piattaforma MePA la propria offerta;
- c) in data 24/09/2018, in seduta pubblica sul MEPA, si è proceduto all'apertura della "Busta A – documentazione amministrativa" prodotta dal concorrente, per la verifica e analisi della documentazione amministrativa richiesta in sede di gara (DGUE Prot. n. 16004 del 25/09/2018);
- d) nel DGUE presentato dall'operatore economico non erano presenti alcune informazioni ma che esse, ad eccezione di quelle relative all'avvalimento e al subappalto, sono tutte reperibili nella documentazione presentata dal medesimo operatore per il bando di abilitazione sul Mepa ai servizi di cui trattasi e che l'operatore stesso risulta ad oggi iscritto sul Mepa per tali servizi ed è quindi al riguardo a tutti gli effetti soggetto abilitato da Consip, per economia procedurale ed urgenza, data la natura del materiale oggetto di smaltimento, costituita da rifiuti speciali, si è ritenuto di procedere nelle operazioni di gara;
- e) sempre in data 24/09/2018, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della "Busta C - Offerta economica" del concorrente, una volta verificata la validità della firma digitale apposta con presenza dell'icona verde apposta dal sistema MEPA, pari ad € 1.122,00 (millecentoventidue/00) migliorativa rispetto all'importo posto a base d'asta pari ad € 1.128,00;

- f) a seguito dall'analisi della documentazione amministrativa il RUP ha ritenuto di dover comunque procedere ad una richiesta di integrazione documentale. Vista l'impossibilità di inviare ulteriori comunicazioni tramite la piattaforma MePA in riferimento alla scheda di Trattativa Diretta presente a sistema, si è proceduto ad inviare, tramite PEC n. protocollo ANSF n° 16350 del 01/10/2018, PEC protocollo ANSF n° 18075 del 29/10/2018, PEC protocollo ANSF n° 20416 3/12/2018, all'operatore economico Bergamotoner di Manighetti Omar, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al subappalto, ai limiti del subappalto ed alla ripartizione delle attività oggetto dell'affidamento tra il concorrente ed il subappaltatore;
- g) a seguito di dette specifiche richieste, l'operatore Bergamotoner, con note pervenute tramite PEC l'8 ottobre 2018, il 29 ottobre 2018 e il 7 dicembre 2018, ha fornito informazioni che tuttavia non hanno chiarito e risolto le criticità inerenti al subappalto, ai limiti del subappalto e la ripartizione delle attività oggetto dell'affidamento tra il concorrente ed il subappaltatore;
- h) in particolare, all'esito dell'esame e valutazione della documentazione pervenuta dal concorrente interessato sono emerse le seguenti risultanze e/o criticità:
- 1)** Bergamotoner non ha chiarito le modalità con le quali avrebbe inteso eseguire la commessa in oggetto, con specifico riferimento: *i)* al possesso dei requisiti necessari al fine di dare esecuzione diretta alla commessa (gestione e non intermediazione del trattamento di rifiuti), in particolare sotto il profilo della iscrizione, per le attività dedotte in affidamento di raccolta, carico, trasporto e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; *ii)* al ricorso al subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con specifico riferimento al rilievo, ai fini contrattuali e di esecuzione della commessa, della società CRC Gestioni Ambientali S.r.l., menzionata da Bergamotoner nel DGUE successivamente integrato;
 - 2)** la ripartizione delle attività oggetto della commessa tra Bergamotoner e CRC Gestioni Ambientali S.r.l., anche sotto il profilo dell'incidenza percentuale del valore delle stesse, in riferimento al complessivo valore dell'Ordine Diretto di Acquisto, ha fatto emergere che l'indicato subaffidatario (CRC Gestioni Ambientali S.r.l.) è stato indicato come l'esecutore di circa il 100% della commessa; particolare rilievo assume la circostanza che Bergamotoner si sarebbe limitata a svolgere, in riferimento alla commessa in oggetto, attività di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, in quanto a ciò abilitata da apposita iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali, alla Categoria 8, Classe F; tuttavia, i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi, consistenti nella raccolta, nel carico, nel trasporto e nel trattamento di rifiuti sarebbero stati svolti interamente da CRC Gestioni Ambientali S.r.l., in quanto a ciò abilitata alla luce dell'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali (oltre che alla Categoria 8, Classe F) alla Categoria 4 Classe F, nonché autorizzata alla gestione di un sito di stoccaggio rifiuti;
 - 3)** la carenza di individuazione del titolo – subappalto o altro – in base al quale CRC Gestioni Ambientali S.r.l. avrebbe dovuto espletare le attività affidate da Bergamotoner ed in ipotesi di conferma del ricorso al subappalto, quali fossero, ai sensi dell'art. 105, co. 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le componenti della terna ulteriori rispetto a CRC Gestioni Ambientali S.r.l., in uno con la carenza di apposito DGUE da parte di ciascuna di esse;
 - 4)** l'assenza di un accordo contrattuale scritto tra Bergamotoner e CRC Gestioni Ambientali S.r.l., antecedente rispetto alla ricezione dell'Ordine Diretto di Acquisto fattole pervenire da ANSF;

considerato che i riscontri forniti da Bergamotoner alle richieste di chiarimenti di ANSF hanno evidenziato che la stessa è priva dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, per le Categorie e Classi corrispondenti, necessaria ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Ordine Diretto di Acquisto, che non include l'attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, ma il solo espletamento dei servizi di raccolta, carico, trasporto e

trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (toner): il che integra, a suo carico, una precisa circostanza escludente ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che Bergamotoner intende subappaltare o, comunque, subaffidare integralmente a CRC Gestioni Ambientali S.r.l. i predetti servizi di raccolta, carico, trasporto e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (toner), dedotti in affidamento da ANSF, con conseguente violazione del limite del 30% delle prestazioni subappaltabili di cui all'art. 105, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; circostanza, questa, che da un lato impedisce il ricorso al subappalto oltre i limiti percentuali indicati, e dall'altro impossibilita l'esecuzione delle prestazioni residue da parte di Bergamotoner, in quanto priva, come spiegato al punto che precede, della necessaria iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali. Anche sotto profilo si integra pertanto, a suo carico, una precisa circostanza escludente ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per avere formulato un'offerta tecnica non conforme alle prescrizioni dell'Ordine Diretto di Acquisto fatto pervenire da ANSF;

considerato, altresì che Bergamotoner non ha neppure dimostrato l'avvenuta sottoscrizione, con CRC Gestioni Ambientali S.r.l., di un contratto rilevante ai fini dell'art. 105, comma 3, lettera c-bis), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non potendo dunque neppure ricorrere all'attività di CRC Gestioni Ambientali S.r.l., che in ipotesi le avrebbe consentito il superamento del cennato limite del 30% (applicato alla prestazioni subappaltabili, ma non a quelle espletate in forza di contratti scritti antecedenti all'espletamento della procedura di gara); per gli effetti, Bergamotoner dovrebbe eseguire in proprio i servizi oggetto della commessa, ma essendo priva della necessaria iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali si configura a suo carico, come già indicato in precedenza, una causa escludente ai sensi dell'art. 83, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per avere formulato un'offerta tecnica non conforme alle prescrizioni dell'Ordine Diretto di Acquisto fatto pervenire da ANSF;

considerato, infine, che Bergamotoner non ha indicato una terna di subappaltatori, come invece imposto dall'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rientrando, le attività dedotte in affidamento da ANSF, tra quelle accluse all'elencazione di cui all'art. 1, comma 53, Legge 6 novembre 2012 n. 190; per gli effetti, Bergamotoner dovrebbe eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, ma essendo priva della necessaria iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali si concretizzerebbero a suo carico, anche sotto tale profilo, le già viste cause escludenti per violazione dell'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per avere formulato un'offerta tecnica non conforme alle prescrizioni dell'Ordine Diretto di Acquisto fatto pervenire da ANSF;

considerato che l'operato del Responsabile del Procedimento è stato correttamente espletato nel pieno rispetto delle previsioni di legge e delle regole del mercato elettronico di cui alla piattaforma MePA di Consip S.p.A.;

ritenuto di dover procedere ad escludere dalla procedura in esame il concorrente Bergamotoner per aver presentato un'offerta ove sono state sollevate eccezioni e/o riserve e, comunque, condizioni di fornitura in contrasto con quelle specificate nella documentazione di gara, offerta che, pertanto, deve considerarsi incompleta, parziale, non rispondente alla richiesta d'offerta;

DETERMINA

1. di **escludere**, per i motivi espressi in premessa, il concorrente Bergamotoner di Manighetti Omar dalla procedura per l'affidamento, mediante trattativa diretta MePA n. 611982, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, del "Servizio di raccolta, carico, trasporto e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (toner) - CIG ZBC24E67D9", per aver presentato un'offerta con eccezioni, riserve e, comunque, condizioni di fornitura in contrasto con quelle specificate nella documentazione di gara, e, quindi, un'offerta incompleta, parziale, non rispondente alla richiesta d'offerta effettuata dalla Stazione appaltante, oltre che per carenza dei requisiti di esecuzione dell'attività oggetto di affidamento;

2. di **dare mandato** al Responsabile del Procedimento di comunicare il presente provvedimento di esclusione al predetto concorrente, nonché di procedere ad ogni ulteriore adempimento di legge;
3. di **dare atto** nella comunicazione del presente provvedimento che avverso lo stesso è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, che verrà disposta ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Vicedirettore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
21.12.2018 14:36:11 UTC